

8998 del 3/2/2016

ACCORDO EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990
per la disciplina dei rapporti, di cooperazione e collaborazione, tra la Provincia e il Comune di Pisa, finalizzati alla ricerca di finanziamenti, per opere di edilizia scolastica e relativa e successiva progettazione per il Nuovo Complesso Concetto Marchesi

TRA

1 – La Provincia di Pisa (di seguito denominato Ente produttore), in persona di Marco Filippeschi, domiciliato per la carica presso la sede provinciale posta in Pisa P.zza V. Emanuele II, il quale interviene nel presente atto in forza del proprio Decreto Presidenziale provinciale n° 7 del 27/01/2016, esecutivo ai sensi di legge, con il quale si è approvato il presente Accordo di collaborazione;

E

2 – Il Comune di Pisa, in persona del vicesindaco Paolo Ghezzi, domiciliato per la sua carica in Pisa, Via degli Uffici n°1, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera della Giunta Comunale n. 10 del 26/1/2016 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- il Decreto Presidenziale n° 116 del 14 settembre 2015 ha definito l’ “Atto di indirizzo per la disciplina dei rapporti, di cooperazione e collaborazione, tra la Provincia e i Comuni di Pisa e Pontedera, finalizzati alla ricerca di finanziamenti, per opere di edilizia scolastica e relativa e successiva progettazione.”
- nella GU n.160 del 13 luglio 2015 è stata data comunicazione dell’avviso per la “Selezione delle manifestazioni di interesse per l’effettuazione di iniziative immobiliari di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” e che per iniziative di elevata utilità sociale devono intendersi progetti relativi alla realizzazione di nuove costruzioni, all’acquisizione di immobili nuovi o all’acquisizione di immobili da ristrutturare, riferiti anche a strutture scolastiche;
- per la presentazione delle manifestazioni di interesse nell’avviso citato è previsto, quale requisito, quello di avere progetti validati dall’Ente alienante e immediatamente appaltabili, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16 al momento della verifica della compatibilità tecnica, economica e finanziaria dell’investimento

da parte dell'INAIL;

- con DGR n. 857 dell'8 settembre 2015 e con Decreto Dirigenziale n. 4039 dell'11 settembre 2015, la Regione Toscana ha avviato la selezione degli interventi che potranno beneficiare dell'intervento di cui all'art. 1, comma 153 della legge n. 107/2015 ("La Buona Scuola") per la costruzione di scuole innovative;
- tali rapporti trovano ampia e motivata ragion d'essere, non solo all'interno delle naturali relazioni istituzionali di "leale collaborazione" tra Enti territoriali ma ora anche e con maggior forza, a seguito della L.56/2014, nel diverso e mutato ruolo delle Province, segnatamente, con riferimento al ruolo di governo di "area vasta";
- i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: A) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; B) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; C) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo saranno disciplinati con apposito atto nel momento in cui l'intervento verrà finanziato e sarà chiara l'entità e la tempistica dell'esborso D) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;

Richiamati a tal proposito:

- l'art.15, comma 4° dello Statuto della Provincia di Pisa che così recita:

La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio e le loro Unioni anche ai fini della realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

- l'art.5 dello Statuto del Comune di Pisa che così recita:

Il Comune promuove ogni attività di collaborazione e cooperazione con altri enti locali territoriali, al fine di esercitare la rappresentanza degli interessi comuni in ambito adeguato, per la gestione dei servizi e delle funzioni, per la programmazione e la realizzazione di opere e di interventi, contribuendo alla realizzazione di un efficiente sistema locale al servizio della comunità.

si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

MJ

J

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di collaborazione)

1. Collaborazione per la realizzazione del Nuovo Complesso Concetto Marchesi

Art. 2

(Finalità)

1. Il presente Accordo di collaborazione è volto, utilizzando, laddove possibile, le opportunità di finanziamento attualmente conosciute e quelle future che potrebbero presentarsi, alla realizzazione di un nuovo complesso che sostituisca l'attuale complesso Marchesi, nel rispetto delle normative e seguendo principi innovativi, tenuto conto del dibattito culturale sull'attuale complesso e della sostenibilità dell'operazione sul bilancio della Provincia;
2. In particolare, le parti prendono atto che il Comune di Pisa, nell'ottica della collaborazione istituzionale fra Enti, ha predisposto a mezzo dei propri tecnici il progetto preliminare appaltabile ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera c del D.Lgs 163/2006 del "Nuovo Complesso Concetto Marchesi".
3. Il presente accordo definisce altresì gli ulteriori necessari rapporti tra il Comune e la Provincia individuandone i rispettivi obblighi e attribuzioni.


CAPO II

FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITÀ

Art. 3

(Funzioni svolte dalla Provincia di Pisa)

1. La Provincia si impegna a valutare, in un quadro di coerenza complessiva degli interventi da effettuare sul sistema scolastico provinciale, le opportunità di finanziamento attualmente conosciute e quelle che potranno manifestarsi allo scopo di perseguire le finalità del presente accordo.
2. In particolare, per la predisposizione del progetto preliminare:
 - a. La Provincia ha fornito al Comune il Documento Preliminare alla Progettazione (DPP).



- b. La Provincia si impegna a garantire il rimborso delle spese vive sostenute e rendicontate per la progettazione preliminare nella misura massima di € 4.000.
- c. La Provincia si impegna a rimborsare al Comune la progettazione preliminare nei limiti del valore stabilito dal "Regolamento per la distribuzione del fondo di cui all'art. 93 c. 7 bis, 7 ter e 7 quater del D. Lgs. n. 163/2006" approvato dalla Provincia; tale rimborso verrà effettuato se il progetto sarà validato e in caso acquisizione del progetto da parte di INAIL e/o di realizzazione del progetto attraverso altre modalità di finanziamento.

Art. 4

(Funzioni svolte dal Comune di Pisa)

1. Il Comune, sulla base del DPP fornito dalla Provincia, ha predisposto a mezzo dei propri tecnici il progetto preliminare appaltabile ai sensi dell'art 53, comma 2, lettera c del D.Lgs 163/2006 del "Nuovo Complesso Concetto Marchesi", per le successive verifiche e validazione.
2. Il Comune, per quanto di competenza, favorirà la soluzione di tutte le questioni, formali e patrimoniali, propedeutiche al perseguimento delle finalità del presente accordo, con particolare riferimento alla proprietà dell'area e relativa destinazione urbanistica.

Art. 5

(Attuazione, decorrenza e durata dell'Accordo di collaborazione)

1. Rimane inteso che il Comune è svincolato da ogni ulteriore adempimento non riconducibile a quelli espressamente previsti dal presente accordo.
2. Con il presente accordo le parti prendono atto della collaborazione già fornita dal Comune di Pisa con la predisposizione del progetto preliminare.
3. Il presente accordo avrà termine con il raggiungimento della finalità dello stesso e comunque non oltre due anni dalla sua sottoscrizione. Esso potrà essere revocato a discrezione della Provincia o del Comune di Pisa attraverso comunicazione scritta ferme restando le prestazioni e gli impegni già assolti.
4. In ogni caso, gli enti firmatari, si dichiarano già da ora disponibili a collaborare per la definizione delle partite patrimoniali, con particolare riferimento alla proprietà, nonché per la realizzazione di eventuali ulteriori fasi di progettazione, da definire con ulteriori accordi, nell'interesse del territorio.
5. Le parti concordano fin da adesso che condizione indispensabile perché si realizzi la finalità di cui all'art. 2, comma 1, è che la soluzione complessivamente trovata (progettazione e



finanziamento) sia sostenibile per il bilancio della Provincia e in questo senso si impegnano fin da adesso ad attivarsi per quanto nei loro poteri.

Art. 6

(Controversie)

1. Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente al presente Accordo di collaborazione che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti è competente il Foro di Pisa.

Art. 7

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo di collaborazione potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della Accordi di collaborazione.
2. Eventuali modifiche o deroghe all'Accordo di collaborazione potranno essere apportate dai sottoscrittori soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.


Art. 8

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. Per tali adempimenti, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Comune di Pisa

Provincia di Pisa



Pisa, 28 gennaio 2016